



COMUNE DI CASTELLALTO

Provincia di TERAMO

VIA MADONNA DEGLI ANGELI N. 21 -64020 CASTELLALTO (TE)

tel. 0861 - 4441 - fax 0861 - 444237 e-mail: comune.castellalto@tin.it

Prot. n. **15089** del 19.11.2020.

ORDINANZA N. 153/2020

Oggetto: Ordinanza in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (coronavirus). Mercati settimanali locali – Revoca parziale dell'Ordinanza n. 152 del 13/11/2020 fino a ulteriori disposizioni.

IL SINDACO

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1 ° marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 04 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020 n. 6", recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.55 del 04-03-2020;

RICHIAMATA l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Regione Abruzzo:

- Del 26 febbraio 2020 n.1 ed i pedissequi allegati n.1 (Brochure task farce comunicazione Istituto Superiore Sanità in punto di misure di prevenzione, elencante i dieci comportamenti da seguire) e n.2 (e/e nei Comuni italiani interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio, oggetto di ordinanza);



— Del 9 marzo 2020, n. 3 – Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale.

PRESO ATTO che ai sensi dell'art.4 del citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04 marzo 2020, "1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data di adozione del medesimo e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020. 2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti gli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ° marzo 2020. 3. Restano ferme le misure previste dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ° marzo 2020, e successive modificazioni. Nei territori indicati negli allegati 1, 2 e 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ° marzo 2020, e successive modificazioni, le misure di cui al presente decreto, ove più restrittive, si applicano comunque cumulativamente con ogni altra misura prevista dai predetti articoli 1 e 2. 4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione";

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il nuovo D.P.C.M. del 9 marzo 2020 recante "Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale" - pubblicato sull'edizione straordinaria della Gazzetta n. 62 del 9 marzo 2020;

VISTO il nuovo D.P.C.M. del 11 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il DPCM del 3 novembre 2020, ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 102 del 16/11/2020, recante "Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19" che ha esteso alla Regione Abruzzo le misure di cui all'art. 3 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020;

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 152 del 13/11/2020 con la quale sono stati sospesi i mercati in Castellalto e frazioni;



CONSIDERATO che il richiamato D.P.C.M del 3 novembre 2020 prevede espressamente: - art. 3 lett. b): "...Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari... Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

RITENUTO, pertanto, che ricorrono le condizioni di necessità che giustificano l'adozione del presente provvedimento;

PRECISATO che la presente ordinanza non si pone in contrasto con le disposizioni statali e regionali dettate a presidio delle ragioni emergenziali in argomento;

VISTO l'art. 32 della L.23/12/1978 n.833;

VISTO: l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. che attribuisce al Sindaco il potere di adottare provvedimenti motivati, aventi natura contingibile ed urgente, in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, a tutela dei cittadini;

ORDINA

per i motivi in premessa che si intendono integralmente riportati:

- ❖ **la revoca parziale** della propria Ordinanza n. 152 del 13 novembre 2020 limitatamente alla parte in cui dispone la sospensione dei mercati comunali per i banchi di vendita di generi alimentari nonché di prodotti agricoli e alimentari, a far data dal 20 novembre 2020 e fino a ulteriori disposizione;
- ❖ **a far data da venerdì 20 novembre 2020 e fino a ulteriori disposizione, sono consentiti:**
 - il mercato settimanale del lunedì a Castelnuovo Vomano in Via U. Foscolo, Via Meazza a Piazza Barendson, in Via G. Milli e Piza Sturzo
 - il mercato settimanale del venerdì a Castellalto Capoluogo – Piazza del Mercato

con le seguenti prescrizioni:

1. **è consentita la sola vendita di generi alimentari, nonché di prodotti agricoli e alimentari;**
2. è consentita la partecipazione ai titolari di posteggio fisso, spuntisti (abituali frequentatori di detti mercati) ed ai produttori agricoli (coltivatori diretti e imprenditori agricoli abituali frequentatori di detti mercati, nei limiti dei posteggi disponibili) negli appositi spazi individuati dalla Polizia Municipale;
3. gli addetti alla vendita sono tenuti:
 - ad indossare idonei dispositivi di protezione individuali
 - a mettere a disposizione degli avventori guanti monouso e/o soluzioni disinfettanti per le mani
 - a rispettare la distanza interpersonale minima di un metro e a farla rispettare anche agli avventori
 - ad evitare che si creino assembramenti negli spazi antistanti il proprio banco di vendita;
4. gli avventori sono tenuti ad indossare idonea mascherina di protezione e a rispettare la distanza interpersonale minima di un metro;

DEMANDA

- ❖ alla Polizia Municipale di Castellalto e alle Forze di Polizia presenti sul territorio la vigilanza della presente ordinanza



DISPONE

di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale;

❖ che copia della presente ordinanza sindacale sia trasmessa a:

- S.E. il Prefetto della Provincia di Teramo;
- Questura di Teramo;
- Presidente della Provincia di Teramo;
- Direttore Generale ASL 4 di Teramo;
- Comando Stazione Carabinieri di Castelnuovo Vomano;
- Polizia Locale di Castellalto
- Settore n. I –Segreteria e Affari Generali;
- Settore n. V –Polizia Locale;
- Settore n. IV –Ufficio Commercio e S.U.A.P per le relative competenze.

AVVERTE

- che contro il presente provvedimento chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione della presente Ordinanza al Tribunale Amministrativo Regionale de L'Aquila ed entro 120 gg. presentare Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica;



IL SINDACO

Vincenzo DI MARCO